Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 18 gennaio 1928 - ANNO VI — Numero 14

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 197.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2584.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 198.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2585.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 199.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2623.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 200.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2624.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 201.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2609.

Disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali, e per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3273, per l'applicazione della tassa sugli scambi;
Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, ed il R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, relativi a facilitazioni per il pagamento delle pensioni;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e disposizioni successive, sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di facilitare il pagamento delle imposte dirette, della tassa sugli scambi, delle imposte di fabbricazione, dei proventi delle privative e in genere i versamenti da farsi alle Tesorerie dello Stato, nonchè il pagamento delle pensioni e degli stipendi da parte dello Stato, ed il pagamento delle pigioni da parte dei locatari ai proprietari di stabili;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la giustizia e per le comunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Conti correnti delle Tesorerie.

Art. 1.

E' disposta l'apertura di distinti conti correnti postali intestati alle singole sezioni della Tesoreria provinciale ed alla Tesoreria centrale.

Art. 2.

E' data facoltà ai contabili dello Stato ed ai debitori diretti di effettuare i pagamenti dovuti allo Stato, mediante il servizio dei conti correnti postali, con versamento in contanti o con postagiro in favore, sia l'uno che l'altro, del conto corrente postale intestato alla competente Tesoreria.

Art. 3.

Agli effetti dei termini previsti dalle leggi fiscali i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali s'intendono fatti nelle casse dello Stato nel giorno stesso in cui i contabili ed i debitori diretti abbiano versato le somme all'ufficio postale, o nel giorno in cui il postagiro sia stato addebitato al conto traente.

I postagiro possono essere inviati all'ufficio conti a mezzo di un ufficio postale che ne rilascia ricevuta.

Art. 4.

Gli uffici dei conti comunicano giornalmente alle Tesorerie i certificati di allibramento dei singoli accreditamenti eseguiti nei rispettivi conti correnti. Tali certificati predisposti dai contribuenti, sotto la loro responsabilità, dovranno contenere l'indicazione del contabile o del debitore diretto e la causale del versamento.

Art. 5.

Le Tesorerie, in base alle fatture di versamento ed ai corrispondenti certificati di allibramento a credito, rilasciano giornalmente agli aventi diritto le richieste quietanze ed eventualmente gli altri documenti di entrata, ed eseguiscono per il loro importo complessivo il prelevamento sul proprio conto corrente.

Con le norme di cui all'art. 26 del presente decreto saranno stabilite le modalità per il riscontro sul pronto rilascio delle quietanze. I certificati per i quali si debba rinviare l'emissione delle quietanze devono corrispondere al saldo del conto corrente.

CAPO II.

Conti correnti per il pagamento e versamento delle imposte dirette.

Art. 6.

E' data facoltà ai contribuenti di effettuare i pagamenti dovuti all'esattore delle imposte a' termini del testo unico

delle leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sia con versamento a qualsiasi ufficio postale delle somme dovute, sia emettendo un postagiro, da accreditarsi entrambi al conto corrente intestato all'esattore delle imposte designato.

Agli effetti del precedente comma è disposta al nome dei singoli esattori l'apertura di appositi conti correnti.

Art. 7.

I contribuenti debbono trasmettere all'ufficio conti il postagiro ed effettuare i versamenti in contanti agli uffici postali non oltre il sesto giorno avanti quello ultimo di scadenza dell'imposta.

Con decreto del Ministro per le finanze questo termine potrà essere successivamente abbreviato ove se ne ravvisi l'opportunità.

I postagiro emessi dai correntisti per il pagamento di imposte possono essere esibiti per l'inoltro, ad un ufficio postale che ne rilascia ricevuta.

I certificati di allibramento a credito e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali, nonchè quelle relative ai postagiri di cui al precedente capoverso debbono contenere:

l'indicazione dell'esattore cui va effettuato il pagamento delle imposte; il nome del contribuente; la natura delle imposte; gli articoli del ruolo principale o suppletivo, la rata o le rate pagate; la tassa di bollo ed altre eventuali spese dovute.

Art. 8.

Le ricevute di cui al precedente articolo 7 rilasciate dall'ufficio postale per i versamenti in contanti ed i certificati di allibramento dei postagiro sono liberatori per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate.

Art. 9.

Gli uffici dei conti comunicano giornalmente agli esattori interessati i certificati dei singoli accreditamenti eseguiti nei rispettivi conti correnti.

Gli esattori registrano sui bollettari i certificati di cui al precedente comma, annullando le relative bollette che dovranno restarvi unite.

Art. 10.

Per i versamenti eseguiti nei termini di cui all'art. 7 la comunicazione indicata al precedente art. 9 deve pervenire all'esattore non oltre il giorno ultimo di scadenza di ciascuna rata.

In caso di ritardo decorrono da detto giorno a favore degli esattori gli interessi nella misura del 2.50 per cento.

Ove il ritardo si prolunghi oltre il giorno stabilito agli esattori per il versamento delle somme, decorrono, da tale giorno, gli interessi nella misura del tasso di sconto stabilito dall'Istituto di emissione.

Art. 11.

Quando il versamento o l'emissione del postagiro abbiano luogo dopo il termine indicato dall'art. 7 del presente decreto, se il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore dopo l'ultimo giorno di scadenza della quota dovuta, il contribuente deve all'esattore la multa di mora di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125.

Art. 12.

Le norme indicate dai precedenti articoli 6 a 11 sono applicabili ai versamenti da farsi dagli esattori ai ricevitori provinciali.

La trasmissione del postagiro o l'eventuale versamento all'ufficio postale da parte dell'esattore debbono aver luogo entro il terzo giorno antecedente a quello di scadenza del versamento.

Quando la comunicazione di queste operazioni pervenga al ricevitore provinciale rispettivamente dopo il giorno fissato per la scadenza nei riguardi degli esattori o dopo quello fissato per il versamento in Tesoreria, decorrono a favore del ricevitore gli interessi nelle misure fissate dall'art. 10.

Quando il versamento o la trasmissione del postagiro abbiano luogo dopo il termine indicato nel secondo comma del presente articolo, se il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga al ricevitore dopo l'ultimo giorno di scadenza, l'esattore deve al ricevitore la multa di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125.

Art. 13.

Presso ciascun ufficio dei conti sarà disposta a cura del Ministero delle finanze l'apertura di apposito conto corrente, dal quale saranno prelevati gli interessi dovuti a ritardi degli accreditamenti dipendenti dal servizio postale.

Per i detti conti sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

CAPO III.

Versamento della tassa di scambio.

Art. 14.

Il pagamento della tassa di scambio per importi non inferiori a L. 300 per ogni fattura deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di un ufficio di posta qualsiasi sul conto corrente postale dell'ufficio del registro del distretto, o mediante postagiro qualora il contribuente sia correntista postale.

Tali operazioni dovranno eseguirsi entro il terzo giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio.

In caso di ritardo il debitore incorre nella sopratassa del 12 per cento.

Art. 15.

Sulla matrice e sul postagiro da emettersi per il pagamento della tassa di scambio di cui al precedente art. 14 è obbligatoria l'indicazione della causale dell'emissione, riportando, tanto sulla matrice che sul postagiro, i precisi estremi dello scambio e cioè: data e numero d'ordine della fattura, qualità della merce, importo dello scambio, nome e cognome dei contraenti.

Gli estremi del postagiro a cura di chi emette la fattura debbono essere annotati sulla fattura medesima, nonchè sulla relativa copia o sul libro di prima nota.

I postagiro emessi dai correntisti per il pagamento della tassa di scambio possono essere inoltrati all'ufficio conti per il tramite di un ufficio postale che ne rilascia ricevuta.

Art. 16.

Le ricevute rilasciate dall'ufficio di posta per i versamenti nel conto corrente postale dell'ufficio del registro, come pure le ricevute rilasciate dallo stesso ufficio per la

consegna dei postagiro a mente dell'ultimo comma dell'articolo precedente, ed i relativi certificati di allibramento a debito devono essere uniti al duplo della fattura o al libro di prima nota a dimostrazione dell'effettuato pagamento della tassa di scambio nei modi e nei termini prescritti dal precedente art. 14.

Le ricevute suddette ed i certificati di allibramento devono essere conservati per un periodo di cinque anni ed esibiti ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti della finanza.

Art. 17.

Agli effetti dell'applicazione e del pagamento della tassa di scambio a norma del precedente art. 14 è fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti inscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* non inferiore a L. 15,000 di aprire, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del detto articolo, un proprio conto corrente postale.

La domanda di apertura di conto corrente dovrà essere presentata ad un qualsiasi ufficio di posta il quale la inoltrerà all'ufficio dei conti competente.

Art. 18.

L'apertura del conto corrente postale deve essere accompagnata da un versamento a titolo di deposito di una somma nella misura seguente:

L. 500 per industriali, commercianti ed esercenti inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* da L. 15,000 a L. 25,000;

L. 1000 per industriali, commercianti ed esercenti inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* di oltre L. 25,000.

Art. 19.

Il deposito prescritto dal precedente art. 18 è vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia di crediti per tasse, sopratasse e pene pecuniarie dovute per infrazioni alle vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sugli scambi commerciali.

L'incameramento e lo svincolo del deposito è disposto dall'intendente di finanza.

Nel caso di incameramento totale o parziale del deposito di cui trattasi, l'industriale, commerciante od esercente che ne è intestatario deve curarne la reintegrazione nel termine di giorni 15 dalla data dell'avvenuto incameramento.

Art. 20.

Nel caso di pagamento della tassa di scambio con l'apposizione di marche anzichè nei modi stabiliti dal precedente art. 14 si incorre, nei casi previsti in detto articolo, in una pena pecuniaria pari all'ammontare della tassa di scambio irregolarmente corrisposta.

E' dovuto altresì in ogni caso a titolo di rifusione d'aggio il pagamento di una somma pari al 2 per cento dell'importo delle marche applicate sulla fattura.

Per la omessa o ritardata apertura del conto corrente, come pure per la omessa o ritardata costituzione e reintegrazione del deposito a norma dei precedenti articoli 17, 18 e 19 e del comma seguente si incorre in una pena pecuniaria pari all'ammontare del deposito non costituito o non reintegrato.

L'intestatario del conto che effettui prelevamenti i quali riducano il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma dell'art. 18, incorre in una pena pecuniaria pari al doppio della somma indebitamente prelevata, col minimo di L. 100, fermo l'obbligo nell'intestatario medesimo di reintegrare il deposito entro giorni 15 da quello in cui fu operato l'indebito prelevamento.

Per ogni altra infrazione sono applicabili le sanzioni di che al titolo VII della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

CAPO IV.

Versamento dei proventi dell'Amministrazione delle privative e delle tasse di fabbricazione.

Art. 21.

E' disposta l'apertura di conti correnti postali intestati agli uffici tecnici di finanza ed ai contabili e spacciatori all'ingrosso delle privative.

Con imputazione ai conti degli uffici tecnici di finanza verrà effettuato il versamento delle imposte di fabbricazione, e con imputazione a quelli dei contabili e spacciatori delle privative sarà similmente effettuato il versamento dei proventi delle privative, seguendo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per le comunicazioni.

CAPO V.

Conti correnti dei proprietari di stabili.

Art. 22.

I proprietari di stabili con non meno di 50 tra appartamenti e negozi dati in affitto sono tenuti ad aprire un proprio conto corrente del quale potranno servirsi per il pagamento delle imposte e sul quale potranno accettare il versamento delle pigioni.

Nel caso in cui il proprietario di stabili accetti il pagamento delle pigioni a mezzo del conto corrente postale, il locatario deve munire il bollettino di versamento o, quando egli sia correntista, il postagiro, delle marche da bollo per quietanza da annullarsi rispettivamente dall'ufficio postale o dall'ufficio conti.

Quando, per accordo fra le parti, la tassa di bollo debba restare a carico del proprietario, essa sarà dedotta dall'importo delle pigioni, restando fermo l'obbligo di cui al comma precedente.

CAPO VI.

Pagamento di spese a carico del bilancio dello Stato.

Art. 23.

Gli impiegati civili e militari che siano correntisti postali possono richiedere che le competenze ad essi dovute siano accreditate al loro conto corrente. Tale accreditamento è effettuato in esenzione di tassa.

Art. 24.

E' disposta d'ufficio l'apertura di conti correnti intestati ai pensionati dello Stato provvisti di pensioni ed assegni per un importo complessivo non inferiore a L. 10,000 annue. Questo limite potrà essere successivamente abbassato con decreto del Ministro per le finanze.

Su tali conti verrà disposto l'accreditamento delle rate mensili delle pensioni ed assegni a' sensi del R. decreto-leg-

ge 13 febbraio 1927, n. 165, e del R. decreto 24 aprile 1927, n. 677.

Le operazioni di accreditamento sono esenti da tassa.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 25.

L'apertura dei conti correnti intestati alle Tesorerie, ai contabili dello Stato, ed agli esattori e ricevitori delle imposte, e l'emissione degli assegni di prelevamento dai conti stessi, sono esenti da spesa.

Spettano all'Erario dello Stato gli interessi liquidati sui conti intestati alle Tesorerie ed ai contabili dello Stato eccezione fatta per quelli intestati agli esattori ed ai ricevitori provinciali.

Art. 26.

Le disposizioni di cui agli articoli 14 a 20 e 23 hanno effetto dal 1° marzo 1928 restando con lo stesso giorno abrogato l'art. 26 della legge sulla tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

L'entrata in vigore delle disposizioni degli altri articoli avrà luogo, per le singole provincie, con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni.

Il Ministro per le finanze ha, inoltre, facoltà di emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le ulteriori norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto e di estenderne l'applicazione ad altri rami dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 202.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2610.

Variazioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 452;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 36 - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. agli agenti di custodia, ecc. L. 1,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 17 - Magistrature giudiziarie - Personale, ecc. . . . . L. 1,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 114. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 203.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1927, n. 2611.

Facoltà all'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli di seguire procedura sollecita per gli appalti e norme per l'assunzione, da parte del Commissariato stesso, di impegni di spese per opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, sulla esecuzione delle opere pubbliche;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare le procedure per gli appalti cui deve far luogo l'Alto Commissariato predetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a cura dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, anche se non di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'assunzione di impegni per l'esecuzione di opere pubbliche, alle quali l'Alto Commissariato provvede in sostituzione, e ad integrazione, dell'attività comunale, ai sensi dell'art. 1 (primo comma) del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636, deve essere autorizzata dal Ministero delle finanze, quando gli impegni stessi eccedano i limiti fissati dall'articolo 7 del medesimo decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 115. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 204.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2612.

Sostituzione di un membro effettivo e di uno supplente nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico alle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che in seguito alla promozione a consigliere della Cassazione del cav. uff. Giuseppe Pagano ed a volontaria rinunzia del cav. uff. Giuseppe Gifuni, consigliere di Corte di appello, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione quali membri rispettivamente effettivo e supplente della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico alle Amministrazioni dello Stato;
Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dei signori cav. uff. Giuseppe Pagano e cav. uff. Giuseppe Gifuni, i consiglieri di Corte di appello signori comm. Marciano Rosario e cav. uff. Pittalis Giulio sono nominati membro effettivo, il primo, e membro supplente, il secondo, della Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 116. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 205.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2617.

Provvedimenti a favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1898, n. 274;
Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486;
Visto il R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 23 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disporre provvedimenti in favore dei veterani delle guerre per l'indipendenza, e delle loro famiglie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle vedove ed agli orfani di titolari di assegni di ricompensa nazionale quali veterani per le campagne dal 1848-1849 al 1870 compreso, è dovuta una parte dell'assegno spettante al marito od al padre, nella proporzione stabilita dalla legge sulle pensioni militari vigente al 2 marzo 1884, semprechè il matrimonio sia avvenuto anteriormente al 1° luglio 1898 per le vedove dei veterani del 1848-1849, e al 1° luglio 1911 per le vedove dei veterani delle campagne successive fino al 1870 compreso.

Art. 2.

L'assegno di ricompensa nazionale ai veterani è dovuto qualunque sia il reddito od emolumento annuo di cui i veterani stessi sono provvisti, purchè non godano già di altro assegno di ricompensa nazionale.

Art. 3.

Le pensioni straordinarie ai Mille di Marsala sono elevate a L. 4000.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 206.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2616.

Limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 1158, che detta disposizioni sull'Istituto italiano di credito fondiario;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di regolare l'emissione delle cartelle dell'Istituto predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario potrà emettere cartelle fondiarie fino a raggiungere quindici volte il capitale a mano a mano versato e il fondo di riserva costituito per le operazioni di credito fondiario.

Sono comprese nel limite predetto le cartelle comunque emesse dall'Istituto anche se non poste effettivamente in circolazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 207.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2618.

Ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Filo di acciaio stagnato del diametro di mm. 0.3 o meno	Per la fabbricazione di licci per la tessitura serica (concessione provvisoria valevole due anni)	Kg. 100	1 anno
Paraffina e ceresina	Per la fabbricazione di candele e lumini da notte	Kg. 100	1 anno
Canne da fucili, viti e molle	Per la riparazione di fucili Mannlicher Mod. 95 calibro 8 (concessione provvisoria valevole sei mesi)	illimitata	6 mesi

Art. 2.

L'importazione temporanea del piombo in pani è estesa, in via provvisoria, e cioè per due anni, alla fabbricazione dei fogli di piombo anche rivestiti di stagno, bianchi o colorati, stampati, lisci o goffrati, dei tubetti e dei turaccioli stillagoccie.

Quantità minima da ammettersi all'importazione temporanea: kg. 100; termine massimo accordato per la riesportazione: un anno.

Parimenti, l'importazione temporanea delle lamiere di ferro e acciaio greggie è estesa alla fabbricazione delle posaterie stagnate.

Quantità ammessa all'importazione temporanea: illimitata; termine massimo accordato per la riesportazione: un anno.

Art. 3.

L'importazione temporanea di: Dinamo Dick - otturatori per boccole - sistemi ungitori - quadri di distribuzione per illuminazione - bacinelle per lavabo e impianti di water-closet, concessa con R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 43, per il completamento e la rifinitura delle vetture ferroviarie a letto e ristorante, è estesa, alle condizioni ed entro i termini di validità stabiliti dal decreto stesso, per il completamento e la rifinitura delle vetture ferroviarie di prima e seconda classe.

Art. 4.

E' abrogato il R. decreto 20 febbraio 1901, n. 81, successivamente modificato, col quale venne accordata la restituzione dei diritti sulla paraffina e sulla ceresina contenute nelle candele esportate.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti, fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato con R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 208.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2613.

Concessione di assegno vitalizio alla vedova del militare austro-ungarico Giovanni Tonini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedimenti intesi a lenire le difficoltà finanziarie in cui versa la signora Giulia Pasoli, vedova del militare austro-ungarico Tonini Giovanni, da Valfloriana, fucilato durante la guerra per aver manifestato la sua fede italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1928, alla signora Pasoli Giulia, vedova del militare austro-ungarico Tonini Giovanni, è conferito l'assegno annuo vitalizio di L. 2000 in aggiunta alla pensione di guerra di cui è attualmente provvista.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 209.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2614.

Concessione di assegno straordinario ai genitori dell'eroico bersagliere Enrico Toti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di corrispondere uno speciale assegno ai genitori dell'eroico bersagliere Enrico Toti, caduto nella grande guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° novembre 1927, al sig. comm. Nicola Toti, e alla di lui consorte Semira, è conferito cumulativamente l'assegno straordinario vitalizio annuo di L. 2000, in aggiunta agli altri assegni di cui essi già usufruiscono.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 210.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2621.

Riunione dei comuni di Onifai, Loculi, Irgoli e Galtelli in un unico Comune denominato « Irgoli di Galtelli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Onifai, Loculi, Irgoli e Galtelli, in provincia di Nuoro, sono riuniti in unico Comune denominato « Irgoli di Galtelli ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 211.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2615.

Estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali delle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le disposizioni contenute nel R. decreto sopracitato agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o comunque dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti o enti sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, sono estese agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti o enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

Art. 2.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, la estesa obbligatorietà riflette anche le tabelle di normalizzazione già emanate con decreti del Capo del Governo in data 18 marzo 1924, 8 ottobre 1924, 25 agosto 1926 e cioè: tabelle n. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 212.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 8.

Riduzione ai gestori del lotto del supplemento temporaneo d'aggio, in applicazione dei Regi decreti 7 maggio 1927 e 23 ottobre 1927, nn. 694 e 1966.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 569, con la quale fu concesso ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni, un supplemento temporaneo d'aggio;

Visti l'art. 7, primo comma, del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, e l'art. 7, primo comma, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, che autorizzano l'emanazione delle norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione dei decreti medesimi riguardanti la riduzione degli emolumenti di cui è provvisto il personale alla dipendenza dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1927 e sino al 31 ottobre 1927, il supplemento temporaneo di aggio concesso ai ricevitori e reggenti del lotto in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni:

a) è soppresso per i ricevitori e reggenti del lotto provvisti di aggio lordo annuo superiore alle L. 30,300;

b) è ridotto a quattro decimi per i ricevitori e reggenti del lotto provvisti di aggio lordo annuo superiore alle L. 20,300 e non eccedente le L. 30,300;

c) è ridotto a sei decimi per i ricevitori e reggenti del lotto provvisti di aggio lordo annuo superiore alle L. 10,300 e non eccedente le L. 20,300;

d) è ridotto a sette decimi per i ricevitori e reggenti del lotto provvisti di aggio lordo annuo non eccedente le L. 10,300.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1927 il supplemento temporaneo di aggio sopra indicato è soppresso ai ricevitori e reggenti del lotto provvisti di aggio lordo annuo superiore alle L. 20,300.

Dalla stessa data è soppresso il supplemento di aggio ai ricevitori e reggenti del lotto provvisti di aggio lordo annuo non eccedente le L. 20,300, che non siano coniugati o siano vedovi senza prole convivente ed a carico, di età inferiore ai 18 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 213.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 9.

14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 5 gennaio 1928, sul decreto che autorizza una 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1927-28.

MAESTÀ,

Per le spese da sostenere dal Ministero della giustizia, in occasione dei prossimi esami di concorso a posti di aiutante di cancelleria, è necessario inscrivere, nel bilancio di quell'Amministrazione, apposito stanziamento di L. 40,000.

La detta somma, ai termini delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili L. 17,521,300;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-1928, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di L. 40,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 7-*bis*: « Spese per gli esami di aiutante di cancelleria ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 132. — CASATI.

Numero di pubblicazione 214.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2628.

13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 dicembre 1927, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1927-28.

MAESTÀ,

Per l'esecuzione di alcuni urgenti lavori nell'edificio adibito a sede del Ministero delle colonie, occorre stanziare, nel bilancio di quella Amministrazione, la somma di L. 13,200.

Nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio medesimo, è da fare luogo a maggiori assegnazioni diverse, per un importo complessivo di L. 80,000, per spese di funzionamento di alcune Commissioni che attendono allo studio della riforma di codici e di leggi varie.

A tali necessità provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizzante una corrispondente prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono disponibili L. 17,614,500;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 93,200 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle colonie:

Cap. n. 6. — Manutenzione del palazzo della Consulta, adattamenti, ecc. . . . . L. 13,200

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 69 - aggiunto - (in conto competenza). — Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 71 - aggiunto - (in conto competenza). — Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. » 20,000

Cap. n. 72 - aggiunto - (in conto competenza). — Spese per i servizi della Commissione incaricata di studiare le modificazioni alle norme vigenti in materia di espropriazione, ecc. . . » 10,000

Totale . . . L. 93,200

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 131. — CASATI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927.
Scioglimento della Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia e nomina del commissario governativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del regolamento generale per il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura, approvato con il R. decreto 23 marzo 1924, n. 577;
Ritenuta l'opportunità, nell'interesse della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia, di sciogliere la Commissione di vigilanza della Cattedra medesima e procedere alla nomina di un commissario straordinario;
Sentito il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Pavia è sciolta.

Art. 2.

L'avv. Gaetano Nocca, di Pavia, è nominato commissario governativo, per un periodo di tre mesi, con l'incarico della gestione straordinaria della Cattedra predetta e con i poteri della Commissione di vigilanza.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 17 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.38	Belgrado	33.45
Svizzera	364.33	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.183	Albania (Franco oro)	366.25
Olanda	7.632	Norvegia	5.05
Spagna	323.80	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.64	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	5.509	Polonia (Sloty)	217 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.10
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	73.15
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66.75
Peso argentino Oro	18.48	Rendita 3 % lordo	42.65
Peso argentino Carta	8.13	Consolidato 5 %	82.05
New York	18.91	Littorio 5 %	81.625
Dollaro Canadese	18.875	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.60
Oro	364.87		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 7 gennaio 1928 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Carrosio, provincia di Alessandria, con orario limitato di giorno.

Il giorno 9 gennaio 1928 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sesto Cremonese, provincia di Cremona, con orario limitato di giorno.

Il giorno 10 gennaio 1928 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Telgate, provincia di Bergamo, con orario limitato di giorno.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.